

FARMAECOLOGIA

Sede Legale: Via A. Reina, 5 Mascalucia (CT)
C.F./P.IVA 04931950879

CODICE COMPORTAMENTALE ANTICORRUZIONE

REVISIONI

REVISIONE	DATA	MODIFICHE APPORTATE
Versione: 1	maggio 2024	Adozione del documento

FARMAECOLOGIA

Art. 1

Il presente Codice Comportamentale contiene le regole di condotta che l'Amministratore, i Dipendenti e i consulenti (d'ora innanzi: "Destinatari") devono tenere nell'esercizio della loro attività.

È fatto obbligo a chiunque agisca per conto, nell'interesse o a vantaggio della Società di rispettarlo.

Art. 2

La Società contrasta ogni forma di reato che possa offendere o cagionare un danno alla Pubblica Amministrazione o che comunque possa configurare gli estremi del reato di corruzione tra privati.

La Società e i Destinatari si impegnano al fine di assicurare che tutte le leggi e i regolamenti volte a contrastare illeciti contro la Pubblica Amministrazione, ivi compresi l'abuso d'ufficio e la corruzione attiva e passiva, siano rispettate nella loro totalità.

Art. 3

È proibito qualsiasi comportamento che possa consentire o agevolare la commissione di fatti di abuso d'ufficio o di corruzione.

In particolare, è proibito:

- intrattenere rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o dipendenti pubblici in generale tali da agevolare la commissione di illeciti favoritismi a vantaggio della società;
- offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, dirigenti, dipendenti, sindaci e liquidatori, di altre società o di enti pubblici o privati, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;

FARMAECOLOGIA

- richiedere od offrire, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità non dovuti a chiunque abbia o possa avere rapporti con la Società;
- accettare indebitamente benefici di ogni sorta da parte di soggetti che abbiano o possano avere rapporti con la Società;
- promuovere la dazione o l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di una società o di un ente, in modo da porre costoro in posizione di conflitto d'interessi con la società o l'ente di appartenenza;
- utilizzare o impiegare in qualsiasi modo danaro o altra cosa di cui si sappia o si sospetti essere di provenienza illecita;
- concorrere al compimento di qualsiasi attività vietata dalla legge o da norme amministrative;
- accantonare indebitamente denaro con l'intento di effettuare pagamenti illeciti.

Art. 4

È vietato avvalersi di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, anche a favore di enti e società terzi, che abbiano la finalità di eludere i divieti sopra indicati.

Art. 5

È vietato effettuare a titolo di spese di rappresentanza pagamenti non connessi a obiettivi commerciali della Società o ad attività che non siano con la stessa direttamente collegate.

Art. 6

È proibito dare o ricevere regalie, anche per interposta persona, che siano finalizzate a influenzare indebitamente i processi decisionali della Società o di soggetti terzi.

FARMAECOLOGIA

Tra le condotte vietate sono comprese anche quelle di partecipazione od organizzazione di eventi o altre forme di intrattenimento o di ospitalità che abbiano la finalità sopra indicata. È consentito dare o ricevere regali di modesto valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o nell'ambito delle normali consuetudini, purché ciò non comprometta in alcun modo l'integrità e la rispettabilità della Società.

Art. 7

Nei rapporti con soggetti terzi (agenti, clienti, società fornitrici ecc.) è posta particolare attenzione a ogni situazione che possa generare condizioni favorevoli per il compimento di atti illeciti commessi da tali terzi soggetti.

La Società, in particolare, verifica preliminarmente la liceità delle attività da realizzarsi con i soggetti terzi, le condizioni economico contrattuali di impiego di soggetti terzi e la loro conformità ai principi dettati nel Modello adottato dalla società e ai relativi allegati.

I Destinatari sono tenuti a registrare e conservare le evidenze documentali (per esempio, contratti, *service agreements*, documenti finanziari, fatture, ecc.) che possano giustificare i pagamenti verso terzi.

Nei contratti con i soggetti terzi dovranno essere inserite clausole che assicurino il rispetto dei principi dettati dal presente codice.

Art. 8

Sono consentite erogazioni liberali e sponsorizzazioni ad associazioni, società e altre organizzazioni no-profit solo ove vengano rispettati i protocolli preventivi adottati dalla Società.

FARMAECOLOGIA

Art. 9

La Società mantiene una posizione politica neutrale.

È proibita qualsiasi forma di finanziamento ai partiti politici.

Art. 10

È proibita ogni istigazione alla violazione del presente Codice Comportamentale.

La Società assicura di impedire ogni forma di ritorsione nei confronti di chiunque abbia rifiutato di commettere comportamenti o atti in violazione del presente Codice Comportamentale, nonché nei confronti di chi abbia riferito di un fatto illecito di un altro dipendente.

Art. 11

L'Amministrazione deve garantire la massima diffusione del presente Codice Comportamentale e prevedere un'attività di formazione obbligatoria nei confronti di tutti i Destinatari in ordine ai principi nello stesso contenuti.

Art. 12

I Destinatari sono tenuti a segnalare tutte le violazioni del presente Codice Comportamentale all'Organismo di Vigilanza che è tenuto a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

La Società ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla normativa in materia di segnalazione di fatti illeciti (rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001) e di violazioni del Modello (c.d. *whistleblowing*), attraverso l'adozione di una specifica procedura che è parte integrante del Modello della Società.

FARMAECOLOGIA

I Destinatari devono comunque comunicare all'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza ogni fatto sospetto che possa costituire reato.